



260/5937

Ministero degli Affari Esteri

Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale

di concerto con

*l'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale
del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, comma V, che così recita: “Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, per i servizi che prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinate limitatamente ai periodi di servizio prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli Affari Esteri ;

VISTO, pertanto, il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 ed in particolare la nota esplicativa dell'art. 58 che indica quale norma pertinente al personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero il D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il T.U. della delle leggi della scuola approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, che al Capo III, intitolato: “Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali”, definisce all'art. 27 la costituzione dell'assegno di sede per detto personale, differenziandolo dall'indennità di servizio all'estero prevista, al Capo I, art. 5, per il personale diplomatico-consolare tenendo conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico – consolare;

ACCERTATO, pertanto, che il precitato D.L.vo n. 62/1998, nel riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero, ha mantenuto netta sia sul piano formale sia su quello sostanziale la separazione tra il personale appartenente al Ministero degli Affari esteri e il personale appartenente ad altre Amministrazioni che, a vario titolo, presta servizio all'estero, per periodi più o meno lunghi;

CONSIDERATO, pertanto, che l'assegno di sede spettante al personale scolastico e l'indennità di servizio spettante al personale dipendente dal MAE sono diversi non solo nella definizione



260/5937

Ministero degli Affari Esteri

letterale ma, corrispondono alla diversa posizione giuridica, alle diverse funzioni e responsabilità delle due categorie di personale in servizio all'estero;

PRESO ATTO, che, invece, quando il legislatore ha voluto equiparare le posizioni tra le due categorie di personale, lo ha espressamente manifestato, come risulta dal comma 3 dell'art. 27 del citato D.L.vo 62/98 che così recita: "Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

CONSIDERATO il Regolamento C.E. n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione della moneta unica europea dal 1° gennaio 2002;

VISTO il D.M. 15 giugno 2001 n. 033/1705, con il quale è stato definito il controvalore in Euro delle indennità base mensili da utilizzare per il calcolo degli assegni di sede per il personale scolastico in servizio all'estero dal 1° gennaio 2002;

VISTO il D.I. n. 260/5978 del 23 dicembre 2008, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 28 luglio 2009, n. 437, con il quale sono stati fissati i coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero con decorrenza 1° gennaio 2009;

TENUTO CONTO delle variazioni dei coefficienti di sede e/o delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio proposte nei confronti del personale M.A.E. da parte della D.G.R.O.;

RITENUTO di dover adeguare i coefficienti di sede e/o delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio anche al personale scolastico di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero sulla base delle medesime variazioni percentuali proposte per il personale M.A.E.;

ACQUISITO nei predetti termini il parere favorevole espresso della Commissione Permanente di Finanziamento di cui all'art. 172 del D.P.R. 5 gennaio 1967, nella seduta del 14 dicembre 2009;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di avere una visione globale dei coefficienti di sede e delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio attualmente in vigore, per cui nel presente Decreto Interministeriale vengono evidenziati in grassetto solo quelli modificati a seguito del parere espresso dalla predetta Commissione Permanente di Finanziamento;



Ministero degli Affari Esteri

260/5937

DECRETA

ART. 1

I coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero sono fissati come segue, con decorrenza 1° gennaio 2010:

PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
ALBANIA	4,474	50
ALGERIA	5,131	67
ARABIA SAUDITA (Riad)	6,394	50
ARABIA SAUDITA (Gedda)	6,043	50
ARGENTINA	6,597	25
ARMENIA	5,698	55
AUSTRALIA	5,038	25
AUSTRIA (Resto)	4,752	0
AUSTRIA (Vienna)	5,570	0
AZERBAIJAN (Baku)	5,491	65
BANGLADESH	5,833	75
BELGIO	5,107	0
BIELORUSSIA	4,922	52
BOLIVIA	4,808	55
BOSNIA ERZEGOVINA	5,086	45
BRASILE (Brasilia)	6,186	30
BRASILE (Resto)	6,366	30
BULGARIA	5,835	14
CAMEROUN	6,107	55
CANADA	6,018	10
CILE	5,595	30
CINA	6,753	40
CINA (C.G. Hong Kong)	7,293	25
CIPRO	6,042	5
COLOMBIA	5,192	55
CONGO	6,073	74
COREA	7,769	30
COSTA D'AVORIO	3,862	63
COSTARICA	5,538	30
CROAZIA	5,862	17
CUBA	5,750	45



PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
DANIMARCA	6,204	0
ECUADOR	6,049	40
EGITTO	5,127	45
EL SALVADOR	4,726	45
EMIRATI ARABI UNITI	4,629	30
ERITREA	5,887	50
ESTONIA	6,123	5
ETIOPIA	5,887	45
FEDERAZIONE RUSSA	5,894	38
FILIPPINE	5,268	45
FINLANDIA	7,146	0
FRANCIA (Parigi)	5,655	0
FRANCIA (Resto)	4,547	0
GABON	3,939	45
GEORGIA	5,466	65
GERMANIA	5,546	0
GERUSALEMME	6,073	45
GHANA	6,309	45
GIAPPONE	9,288	30
GIORDANIA	5,336	35
GRAN BRETAGNA (Londra)	7,376	0
GRAN BRETAGNA (Resto)	5,438	0
GRECIA (Atene)	5,705	0
GRECIA (Resto)	5,006	0
GUATEMALA	5,597	45
HONDURAS	5,093	45
INDIA	5,460	60
INDONESIA	6,035	50
IRAN	6,006	50
IRAQ	5,531	80
IRLANDA	5,856	0
ISLANDA	7,653	0
ISRAELE	6,223	45
KAZAKISTAN	6,110	65
KENIA	5,304	50
LETTONIA	6,201	5
LIBANO	6,881	45
LIBIA (Tripoli)	5,520	45
LIBIA (Bengasi)	5,494	45



Ministero degli Affari Esteri

260/5937

PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
LITUANIA	6,518	5
LUSSEMBURGO	5,011	0
MACEDONIA	5,408	30
MALAYSIA	5,483	35
MALTA	5,048	0
MAROCCO	5,032	20
MESSICO	5,646	40
MOLDOVA	4,936	37
MOZAMBICO	5,714	55
NAMIBIA	5,501	35
NEPAL	6,104	55
NICARAGUA	4,989	45
NIGERIA (Abuja)	7,171	70
NIGERIA (Lagos)	6,660	70
NORVEGIA	7,740	0
NUOVA ZELANDA	5,464	25
PAESI BASSI	5,547	0
PAKISTAN	5,135	70
PARAGUAY	5,574	30
PERU'	4,839	55
POLONIA	6,194	0
PORTOGALLO	4,732	0
REP. DEM. CONGO (Ex Zaire)	6,152	77
REP. DOMINICANA	5,674	35
REPUBBLICA CECA	5,854	0
REPUBBLICA DI MONTENEGRO	5,348	30
REPUBBLICA DI SERBIA	5,348	30
REPUBBLICA SLOVACCA	5,362	0
ROMANIA	5,511	15
SENEGAL	5,580	35
SINGAPORE	6,863	30
SIRIA	5,810	40
SLOVENIA (C.G. Capodistria)	4,582	0
SLOVENIA (Lubiana)	5,435	0
SOMALIA	5,671	70
SPAGNA	5,526	0
STATI UNITI (CG New York)	8,252	10
STATI UNITI (Washington/Resto)	6,967	10
SUD AFRICA	5,128	45



PAESE	Coefficiente di sede	Percentuale maggiorazione rischio e disagio
SUDAN	5,165	70
SVEZIA	5,114	0
SVIZZERA (Berna/Resto)	6,719	0
SVIZZERA (CG Ginevra)	6,932	0
SVIZZERA (Ticino)	5,773	0
SVIZZERA (Zurigo)	6,786	0
TANZANIA	5,586	45
THAILANDIA	5,392	45
TUNISIA	4,877	15
TURCHIA (Ankara)	5,511	35
TURCHIA (Resto)	5,829	35
UCRAINA	5,292	45
UGANDA	6,142	50
UNGHERIA	5,736	0
URUGUAY	5,851	25
UZBEKISTAN	5,321	65
VENEZUELA	6,118	55
VIETNAM	4,695	50
YEMEN	5,960	60
ZAMBIA	5,823	45

ART. 2

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 15 dicembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE PER LA
PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE
CULTURALE

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER
GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE